



CEMMI DR. GIORGIO
NOTAIO

Repertorio n. 115292

Raccolta n. 18427

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE DIABETICI CAMUNO-SEBINA",

con sede in ESINE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei settembre duemilaventi

26 settembre 2020

alle ore dieci e trenta minuti, in Breno, presso il Cinema Giardino, sito in Viale Ventotto Aprile, civico numero sette, avanti a me dottor GIORGIO CEMMI, notaio residente in Darfo Boario Terme ed iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, è presente la signora:

RICHINI PATRIZIA, nata a Malegno (BS) il 5 marzo 1954, residente in Piancogno (BS), Via Guadagnini n. 1, Codice Fiscale RCH PRZ 54C45 E851M.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione di cui a seguito, mi dichiara che è qui riunita, convocata in questo luogo, per questo giorno e per le ore nove e trenta, in seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima convocazione, l'Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria dell'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE DIABETICI CAMUNO-SEBINA", con sede in Esine (BS), Via Manzoni n.142, Codice Fiscale 90006350178,

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Assemblea ordinaria

ORE 9.30 Saluti del Presidente

Relazione del Collegio dei revisori dei Conti

ORE 9.45 Lettura, discussione e votazione del Bilancio Cosuntivo 2019 e Preventivo 2020

Assemblea straordinaria

ORE 10,15 Modifiche statutarie e delibere inerenti e conseguenti",

e mi richiede di farne constare le risultanze da pubblico verbale per quanto attiene alla parte Straordinaria.

Alla richiesta io notaio aderisco e dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea la comparente signora Richini Patrizia, nella sua veste sopra richiamata, la quale, quindi, verifica e dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto;

- che sono qui presenti, in proprio o per deleghe che vengono acquisite agli atti dell'Associazione, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, 21 (ventuno) Associati sul totale degli attuali 422 (quattrocentoventidue) Associati;

- che del Consiglio Direttivo, oltre ad essa Presidente, sono presenti tutti gli altri Consiglieri, Franzoni Riccardo, Dellanoce Maria Domenica, Franini Giovanna, Adami Bernard-

REGISTRATO A
BRESCIA 2
IL 06/10/2020
AL N. 39897
SERIE 1T
€. 356,00

do, Mastaglia Giovanni e Ravelli Bernardo;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti tutti i membri, Bianchi Fiorino, Ercoli Luisella e Caminada Pietro.

Pertanto il Presidente constata e dichiara che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 dello statuto vigente, che recita "*l'assemblea ... è valida ... in seconda convocazione ... qualunque sia il numero degli intervenuti.*", l'assemblea è validamente costituita e può perciò discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, dei quali tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati.

Alle ore dieci e trenta, terminata la sessione ordinaria, il Presidente dichiara aperti i lavori per la parte straordinaria.

Con riguardo all'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente Richini Patrizia ricorda che, al fine di adeguare lo statuto sociale alla "Riforma del Terzo Settore" di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, si rende ora necessario procedere ad un sostanziale aggiornamento dei patti che regolano la vita associativa mediante una generale revisione dello statuto sociale, che si intende attuare facendo salvi la sede, le norme che regolano la rappresentanza dell'Associazione e, più in generale, l'impianto degli Organi dell'Associazione e delle loro competenze.

A tale proposito il Presidente Richini Patrizia dichiara che il Consiglio Direttivo, in vista dell'odierna riunione, sotto la supervisione del Centro Servizi Volontariato di Brescia, ha predisposto, in sostituzione del precedente, un nuovo statuto composto di 27 articoli, del quale chiede a me notaio di dare lettura all'Assemblea.

A tale richiesta io notaio aderisco dando effettiva lettura alla parte richiedente ed all'Assemblea dell'articolato proposto.

Terminata la lettura, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai presenti, dopo prova e controprova, come accertato dal Presidente,

d e l i b e r a

1° - di approvare e di adottare il nuovo statuto dell'Associazione, che sostituisce integralmente il precedente, nel testo composto di n. **27 (ventisette) articoli** da me precedentemente letto all'assemblea e che a questo verbale si allega sotto la **lettera "A"**, previa sottoscrizione della parte richiedente insieme con me notaio.

2° - di attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo Richini Patrizia ogni più ampio ed opportuno potere al fine di dare esecuzione alla sopra adottata deliberazione.

o o o o

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dell'assemblea alle ore undici e dieci

minuti dichiara chiusa l'assemblea, dopo essere stata da questa delegata alla sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato statuto.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto.

Di esso ho dato lettura alla parte richiedente che, a piena conferma, con me lo sottoscrive.

Consta di un foglio scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre facciate fin qui.

F.to Patrizia Richini

" Giorgio Cemmi (L.S.)



CEMMI DR. GIORGIO
NOTAIO

STATUTO
"ASSOCIAZIONE DIABETICI CAMUNO SEBINA
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "**Associazione Diabetici Camuno Sebina - Associazione di Promozione Sociale**", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "**Associazione Diabetici Camuno Sebina - APS**".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Esine (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 - Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri aderenti, svolge in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n° 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8

ALLEGATO "A"
AL N. 115292/18427
DI REPERTORIO

marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- rappresentare le persone con diabete presso le Autorità e gli Enti di Assistenza, al fine di tutelarne i diritti ed avanzarne le istanze;
- studiare forme e modalità per arginare il progressivo diffondersi della malattia e per agevolare il potenziamento e il miglioramento delle strutture per l'assistenza ai diabetici;
- curare il problema dell'orientamento professionale, del reinserimento della persona con diabete in attività idonee alle sue attitudini e possibilità, della riabilitazione della persona con diabete colpita da complicità invalidante;
- promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, di associazioni e di Enti che possano portare un contributo alla cura ed allo studio del diabete;
- riunire i pazienti e le famiglie colpite da casi di diabete e suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai giovani e alle loro famiglie, anche attraverso l'erogazione di contributi, laddove l'organizzazione assistenziale pubblica sia carente;
- instaurare rapporti con la scuola e promuovere iniziative culturali e ricreative per i giovani diabetici (corsi, pubblicazioni, conferenze, vacanze, ecc.);
- organizzare per gli associati ed i loro familiari incontri periodici per dibattere problemi di comune interesse;
- promuovere riunioni e corsi per persone con diabete e loro familiari anche in forma di vacanza studio, anche residenziale;
- curare i rapporti e collaborare con i presidi ospedalieri ed universitari e con le ASST e ATS;
- promuovere la collaborazione con altre associazioni con obiettivi comuni;
- favorire l'accesso alle cure per i pazienti diabetici che vivono in zone disagiate del mondo, anche attraverso la promozione di adozioni a distanza;
- promuovere l'organizzazione e collaborare alla realizzazione di corsi di aggiornamento degli operatori sanitari;
- assumere qualsiasi altra iniziativa ritenuta idonea al conseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, se-

condarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 3 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano per realizzarle versando la quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, alla prima riunione utile.

ART. 4 - Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'aderente.

L'adesione all'Associazione comporta per l'aderente maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea.

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli aderenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei

propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri aderenti, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli aderenti.

ART. 5 - *Perdita della qualità di aderente*

La qualità di aderente si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli aderenti.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di aderente, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro degli Aderenti.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Aderenti.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 - *Volontari e Assicurazioni Obbligatorie*

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli in-

fortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Aderenti.

Ciascun aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un aderente nominato dall'Assemblea.

ART. 9 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, del bilancio preventivo e del bilancio sociale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'aderente che partecipa e vota.

ART. 10 - Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca del Collegio dei Probiviri;
- c) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- d) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina

l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;

g) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;

h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare un altro aderente, nei limiti di legge.

ART. 11 - Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sotto specificati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare un altro aderente, nei limiti di legge.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro

carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario ed un Tesoriere, entro quindici giorni dalla data dell'elezione del Consiglio stesso.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purchè sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, può partecipare, senza facoltà di voto, il Consulente Sanitario dell'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti

in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 - Il Tesoriere

Tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

ART. 18 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Collegio dura in carica per un triennio, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio relativo all'ultimo esercizio completo della carica.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità di Aderente, alla revoca o decadenza dei consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.

Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell'Organo di Controllo. Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART. 19 - L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

Almeno uno dei membri dell'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

ART. 20 - Il Consulente Sanitario

Il Consiglio Direttivo può individuare e nominare un Consulente Sanitario associativo, che possenga i requisiti per la Diabetologia e che sostenga l'Associazione nelle attività di tipo scientifico/sanitarie.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 20 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 21 - Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in

apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 22 - Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio, del bilancio preventivo e del bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 23 - Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello

Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 24 - Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 26 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 27 - Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

F.to Patrizia Richini

" Giorgio Cemmi (L.S.)